



Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 15 aprile 1991.
Integrata con deliberazione n. 34 in data 26 giugno 1991 e con deliberazione n. 45 del
16/10/2018.

Capo I

Deposizione dei cadaveri nel feretro

Art. 1

1 Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt.8 e segq. del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro»

Art. 2

1 Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1 Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

1 - I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli intagli medesimi da ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2 Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sera' collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa portare' anche il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata, o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Art. 6

1 Il Sindaco puo' autorizzare esumazioni straordinarie ad eccezione che nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre di ogni anno e ad eccezione che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte o che il competente servizio dell'U.S.S.L. dichiari che essa puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2 soppresso.

3 Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art.82 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n.'n.55. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1 Dell'operazione compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovra' essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1 E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1 Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non e' permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1 E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2 Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.11

- 1- Il trasporto dei cadaveri al cimitero puo' essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285
- 2- L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli art.20 e 21 del citato D.P.R. n.285/90.

Art. 13

- 1 Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune e' autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 2 Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art.14

- 1 I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

- 1 Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 285/90 con gli indumenti di cui e' rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria a salvo che il Sindaco non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 2 soppresso.

3 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere e' portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via piu' breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada ne' possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art 19

1. Il trasporto ai un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione e' avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art :13 e' sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro comune.

Art.20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1.990 n.285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc. di formalina F. U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in localita' che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della

camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art.22

1 Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n.1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

2 Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1933 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 1G giugno 1938 n.1055.

3 Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o di rette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R.10 settembre 1990 n.285.

Art.23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Art.24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art.25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Art.26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui gli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

Art.27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art.28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art.29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art.31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sana' congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo. E il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
6. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
7. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
8. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
9. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.32

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi etc.

Art.34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art.35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nella Tabella A allegata previo pagamento della relativa tassa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzazione altre iscrizioni integrative.

Capo IV

TUMULAZIONI (sepulture private)

Art.36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali
 - b) tombe o forni o loculi individuali
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali

Art.37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art.30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Art.38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

Art.39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art.40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi :
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado
 - i fratelli e le sorelle consanguinee
 - il coniuge
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art.41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 20 comma dell'art.93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, è consentita qualora, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art.42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. Gli stessi sono concessi di regola per le persone decedute. Possono altresì essere oggetto di concessione per le persone che hanno compiuto il 75 anno di età e per il relativo coniuge, o per il coniuge di persona deceduta, al momento della concessione del loculo per quest'ultimo. Nel caso in cui il loculo viene occupato da persona che in vita lo aveva già avuto in concessione, al momento della tumulazione della salma dovranno essere versati tanti quanti sono gli anni trascorsi dalla concessione originaria. Le frazioni di anno inferiore a 6 mesi non si octano, se superiori a 6 mesi si arrotondano ad un anno intero. Nel caso in cui un loculo già oggetto di concessione non venisse per qualsiasi motivo occupato dal titolare, quest'ultimo o gli

eredi potranno richiedere il rimborso del corrispettivo pagato che sarà riconosciuto nella misura unica del 50% della tariffa di concessione al momento vigente.

2. Il diritto d'uso non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

4. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art.43

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art.44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Municipale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L e della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art.45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti più un'ulteriore somma per le opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo determinata dal Sindaco a seguito di perizia tecnica.

Art.46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art.47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 90 (novata) salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Detta tariffa sarà determinata dal Comune tenendo conto sia del valore dell'area che delle opere murarie che costituiscono la tomba.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art.48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

Art.49

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorchè i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art.84 del D.P.R. n.285/90.

Art.51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art.82 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art.52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art.26.
3. Le lapidi, i cippi ecc devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento all'art. 85 del D.P.R. n.285/90 ed alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 25.6.1992, n.14/SAN-ECO, pubblicata sul B.U.R. n.27 del 1 luglio 1992.

Art.53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dall'Autorità Giudiziaria.

1 bis- Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di altri 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

Art.54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285

Art.55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art.56

1. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L..

2. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la

disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE.

Art.58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti :

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) in mancanza di disposizioni testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n.15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile.

c) certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art.59

1. Il Comune di Gaglianico non dispone di forno crematorio all'interno del Cimitero Comunale.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, provenienti da altri forni crematori, devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel Cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad Enti morali o privati.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
5. Il Cimitero Comunale deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art.60

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del Cimitero comunale.

Art.61

soppresso

Art.62

soppresso

Art.63

soppresso

Art.64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. Soppresso
3. Soppresso
4. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.1. Il contenuto della

comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

5. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.

6. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art- 38.

7. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art.65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. , da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di :

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Art.66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n.185.

CAPO VII

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 67 - Fonti normative

La disciplina della cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, della conservazione, dell'affidamento e della dispersione delle ceneri è regolata, oltre che dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dal D.P.R. 03.11.2000 n. 396, dalla Legge 30.03.2001 n. 130 e dalla Legge Regione Piemonte 31.10.2007 n. 20.

Art. 68 - Urne cinerarie

1. Le urne cinerarie, contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione, devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne cinerarie destinate alla tumulazione o all'inumazione devono essere realizzate in materiale non deperibile.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie dei cinerari vengono stabilite in sede di redazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
5. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 20, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 69 - Autorizzazione alla cremazione

1. La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere fa capo al Sindaco del Comune di decesso, e pertanto, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 al dirigente o responsabile del servizio cimiteriale.
2. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
3. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da un pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
4. Per coloro che, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

5. L'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali di salme già inumate o tumulate, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254, è di competenza del Comune ove i resti si trovano sepolti. Il rilascio di tale autorizzazione è soggetto a quanto previsto nei commi precedenti.
6. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda Sanitaria del luogo di amputazione ai sensi del già citato art. 3 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.
7. In apposito registro sono annotate, a cura del dirigente o responsabile del servizio cimiteriale, tutte le autorizzazioni alla cremazione rilasciate, nonché la destinazione originaria delle ceneri e le eventuali successive variazioni nel territorio comunale.
8. Per ogni cremazione è costituito, a cura del dirigente o responsabile del servizio cimiteriale, un fascicolo atto a raccogliere e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione ed alla successiva destinazione delle ceneri.

Art. 70 - Cinerario comune e "Giardino del Ricordo"

1. Nel cimitero comunale è presente un cinerario comune, ubicato accanto all'ossario comune. Esso è costituito da un manufatto realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Nel cimitero comunale è istituita un'area denominata "**Giardino del Ricordo**", delimitata e riservata alla dispersione delle ceneri.
3. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento a privati o di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
4. L'onere per la fornitura e la posa della targa di cui al comma 3 è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Art. 71 - Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione sono destinate, in forma indivisa, alternativamente:
 - a) alla conservazione mediante tumulazione dell'urna cineraria nel cimitero (in nicchie ossario comunali o ubicate in tombe e cappelle private, oppure in loculi) ;
 - b) alla conservazione mediante inumazione dell'urna cineraria in aree nel cimitero comunale, a condizione che l'urna stessa sia realizzata in materiale non deperibile;
 - c) alla consegna per l'affidamento a soggetto affidatario, con le modalità previste nei successivi articoli;
 - d) alla dispersione con le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 72 - Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è effettuata dal Comune di decesso o, nel caso di cremazione di resti mortali, da quello in cui si trovano le ceneri.
2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e gli eventuali atti conseguenti sono rilasciati dal dirigente o responsabile del servizio cimiteriale.
3. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata nel rispetto della volontà del defunto comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del

codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

4. Per coloro che, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate ed il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

5. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la sua volontà è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d), dal personale autorizzato dal Comune e precisamente dal competente servizio cimiteriale comunale per la deposizione nel cinerario comune all'interno del cimitero.

6. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.

7. Nell'autorizzazione all'affidamento, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 3,4,5 e 6.

8. L'affidamento delle ceneri è a tempo indeterminato.

9. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia, se diverso.

10. L'autorizzazione rilasciata dal Comune esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 73 - Modalità di conservazione delle urne affidate

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 48, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

2. Le ceneri devono essere conservate nell'urna ricevuta in consegna dall'incaricato del forno crematorio; l'urna non può essere aperta né tantomeno svuotata del suo contenuto.

3. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna all'interno della propria abitazione di residenza, in luogo confinato e stabile, in vano di dimensioni tali da poter contenere l'urna adeguatamente, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna con modalità tali da garantirne la protezione da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione dei dati identificativi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) deve essere chiaramente visibile, oltre che sull'urna, anche all'esterno del luogo in cui l'urna è conservata.

4. E' vietato conservare l'urna in particolari ubicazioni che risultino inammissibili sotto l'aspetto igienico-sanitario (es. locali adibiti a cucina, dispensa etc.) od inopportune per ragioni di decoro (luoghi aperti al pubblico, fabbricati precari etc.)

5. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare per scritto al Comune, unitamente alla presentazione della richiesta di affidamento dell'urna, le specifiche modalità della sua conservazione.
6. L'affidatario delle ceneri è tenuto ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo in merito al mantenimento dei requisiti richiesti per l'affidamento.
7. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al servizio cimiteriale del Comune l'eventuale trasferimento della residenza ad altro indirizzo o in altro Comune, entro i dieci giorni antecedenti il verificarsi dell'evento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto delle ceneri. Nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune, l'affidatario è inoltre tenuto a dare tempestiva informazione del trasferimento dell'urna al Comune di destinazione.
8. Qualora l'affidatario delle ceneri, se residente nel territorio comunale, intenda rinunciare all'affidamento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10, deve, previa comunicazione al servizio cimiteriale del Comune, conferire l'urna al cimitero per la tumulazione o inumazione oppure per la conservazione nel cinerario comune, con onere a proprio carico. Il Comune provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, se conosciuto.
9. In caso di decesso di affidatario residente nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma
10. Chiunque rinvenga un'urna cineraria in un domicilio privato è tenuto a conferirla al cimitero comunale, previa comunicazione al servizio cimiteriale del Comune, per la conservazione all'interno del cinerario comune. Il Comune provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, se conosciuto.
11. In caso di rinuncia o decesso dell'affidatario, qualora un discendente diretto del medesimo richieda l'affidamento delle ceneri, il responsabile del servizio cimiteriale rilascerà una nuova autorizzazione, nella quale sarà riportato il contenuto della precedente nonché le motivazioni del nuovo rilascio. In caso di concorrenza di più discendenti diretti si applica quanto previsto al comma 6 dell'art. 48. Il Comune provvede a dare notizia del rilascio della nuova autorizzazione al Comune di residenza del defunto, se conosciuto.

Art. 74 - Altre disposizioni relative all'affidamento

1. Nel registro di cui all'art. 44, comma 7, e nel fascicolo di cui all'art. 44, comma 8, sono rispettivamente annotate e conservate tutte le autorizzazioni di affidamento di urna cineraria rilasciate, nonché le eventuali successive variazioni verificatesi nell'ambito comunale.
2. Il Comune può effettuare controlli sulle modalità di custodia delle urne affidate. In caso di violazione alle prescrizioni di cui al precedente art. 48, comma 2, il Comune può revocare l'autorizzazione all'affidamento imponendo il conferimento dell'urna presso il cimitero comunale.
3. La Giunta comunale può disciplinare con proprio provvedimento le modalità inerenti all'esercizio della vigilanza sull'esistenza e sul mantenimento dei requisiti di affidamento dell'urna ed all'accertamento delle relative violazioni.

Art. 75 - Autorizzazione alla dispersione

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o, nel caso di cremazione di resti mortali, di quello in cui si trovano le ceneri.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata nel rispetto della volontà del defunto comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

3. Per coloro che, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse ed il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

4. Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione delle proprie ceneri, la sua volontà è eseguita dai seguenti soggetti:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune e precisamente dal competente servizio cimiteriale comunale per la dispersione nell'apposita area di cui all'art. 46, comma 2, del presente regolamento.

5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per disperdere le ceneri.

6. Nell'autorizzazione alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 2,3,4 e 5.

7. Qualora il defunto non abbia specificato il luogo della dispersione, le ceneri sono disperse, a cura dell'incaricato alla dispersione, nel Giardino del Ricordo presente all'interno del cimitero comunale.

8. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione, se diverso.

9. L'autorizzazione rilasciata dal Comune esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 76 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale denominata Giardino del Ricordo e nel cinerario comune cimiteriale.

2. La dispersione nel Giardino del Ricordo avviene per interrimento delle ceneri oppure dell'urna se costituita da materiale biodegradabile.

3. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).

4. Nel territorio comunale la dispersione è consentita in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.

5. Non è consentita la dispersione nei corsi d'acqua all'interno dei confini comunali.
6. È vietata la dispersione in aria (al vento).
7. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari riportante nel dettaglio i dati identificativi dell'area (numero del foglio e del mappale), che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
8. Al di fuori del cinerario comune previsto all'interno del cimitero, la dispersione è vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Art. 77 - Prescrizioni in merito alla dispersione delle ceneri

1. Il soggetto incaricato della dispersione è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità ed il luogo scelto per la dispersione.
2. Qualora il soggetto incaricato della dispersione sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano fra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge od ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
3. Il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse, deve essere posato sul terreno.
4. Immediatamente dopo la dispersione, le ceneri devono essere ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento.
5. La dispersione delle ceneri non può avvenire con condizioni climatiche di forte vento.

CAPO VIII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art.78

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.50 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Art.79

1. Il cimitero comprende :
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura)
 - c) un deposito di osservazione
 - d) una camera mortuaria
 - e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali
 - f) un ossario
 - g) una sala per autopsia
 - h) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie

Art.80

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale : un cantoniere necroforo.

Art.81

1. Il cantoniere necroforo :

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del D.P. R. 10 settembre 1990 n.285
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere
- c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco
- d) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari
- e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile
- f) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura
- g) provvede che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera
- h) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 D.P.R. n.285/90
- i) è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di villipendio di cadavere previsto dall'art.41 cod. civ.

Capo IX

NORME DI SERVIZIO

Art.82

1. Speciale incarico del cantoniere necroforo custode responsabile del servizio è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli dovrà perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Provvederà per la vigilanza, per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Lo stesso è al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà essere impiegato nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini del tecnico comunale.

Art.83

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere

temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art.84

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art.85

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m.0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.86

1. E' stretto dovere del cantoniere necroforo di seguire nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che allo stesso venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le più antiche inumazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art.51.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

Art.87

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe di muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali etc.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art.88

1. Ogni feretro dovrà essere munito di una targhetta metallica portante impresso il nome e cognome della persona deceduta nonché la data di nascita e di morte della stessa.

Capo X

POLIZIA DEL CIMITERO

Art.89

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art.90

1. I cavalli, le vetture, le automobili, ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi di età fino agli 8 anni compiuti se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art.91

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nelle zone delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art.92

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero .

Art.93

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, I cippi etc
2. Se questi però, per il tempo e per le interperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art.94

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art.95

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche I semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art.96

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc, ed è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art.97

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art.98

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo XI

CONTRAVVENZIONI

Art.99

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie,

approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n.1256, come modificato per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961 n.603 e dagli artt.32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n.689.

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.100

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e nel T.U delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265.

Art.101

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

1. per il collocamento dei cippi di altezza non superiore a m.1 e di croci semplici sia in ferro che in legno
2. per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore a m.1,20 e di lapidi senza sopracopertina e sono in marmo
3. per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore a m.1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine.

TARIFFA UNICA LIT. 100.000

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

1. Esumazione straordinaria, traslazione, condizimento lit. 100.000 di salma richiesta dai privati
2. Tumulazione di salma lit. 100.000
3. Assistenza per autopsia a richiesta dell'Autorità Giudiziaria lit. 50.000
4. Estumulazione di salma lit 100.000

INDICE

Capo I - Deposizione dei cadaveri nel feretro

Capo II – Trasporto dei cadaveri

Capo III – Inumazioni

Capo IV – Tumulazioni (sepulture private)

Capo V – Esumazioni ed estumulazioni

Capo VI – Cremazioni, Imbalsamazioni, Autopsie

Capo VII - Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

Capo VIII – Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto

Capo IX – Norme di servizio

Capo X – Polizia del cimitero

Capo XI – Contravvenzioni

Capo XII – Disposizioni finali